

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4420 del 31/08/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro con atto Prot n°13349 del 21/06/2017 relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnaia n° 1900
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4618 del 31/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro con atto Prot n°13349 del 21/06/2017 relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnaia n° 1900

Il Responsabile ARPAE-SAC Bologna

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnaia n° 1900 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali ⁴
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2841 del 05/06/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro terme con atto Prot n° 13349 del 21/07/2017 ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 2841 del 05/06/2017

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

6. Obbliga la società BIO-ON Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società BIO-ON Spa, c.f. e p. iva 02740251208, avente sede legale in comune di San Giorgio di Piano, via Dante Alighieri n° 7/B e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnaia n° 1900, ha presentato in data 08/03/2018 al Suap del Comune di Castel San Pietro Terme una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰ e riferita allo stabilimento che svolge attività di produzione di polimeri di plastica a partire da sottoprodotti derivanti da lavorazioni agroalimentari.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in acque superficiali; è inoltre allegata nuova valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2018.

In data 28/06/2018, 10/07/2018 è pervenuta la documentazione integrativa volontaria agli atti rispettivamente con PGB0/2018/15110 e PGB0/2018/16023.

In data 19 luglio 2018 si è svolta presso il Comune di Castel San Pietro la seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi il cui verbale è agli atti di ARPAE con PGB0/2018/17002. In tale sede è stata consegnata ulteriore documentazione integrativa volontaria.

In data 19/07/2018 e 27/07/2018 sono pervenuti i contributi tecnici all'istruttoria espressi dal Servizio Territoriale di ARPAE Bologna rispettivamente per l'impatto acustico e per le emissioni e scarichi di reflui idrici.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2018/6913 del 21/03/2018 pratica Sinadoc n° 10891 del 2018

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con atto Prot n° 13349 del 21/06/2017 ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 2841 del 05/06/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 1547,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque industriali cod. tariffa 12.02.01.08 ed emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli Scarichi

Scarico finale S1, dotato di pozzetto di ispezione e campionamento, di **acque reflue industriali** in fosso interpodereale poi Scolo consorziale Laghetto (Consorzio della Bonifica Renana) della rete fognaria aziendale costituita dall'unione delle seguenti tre linee:

- **“Linea A”**. Acque reflue industriali sottoposte a trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, composte dall'unione delle acque reflue di lavaggio degli impianti delle varie parti dello stabilimento e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e dei lavandini a servizio dei laboratori (per le acque reflue originate dai servizi igienici e dai lavandini dei laboratori della nuova palazzina direzionale CNS è previsto pre-trattamento con fossa Imhoff).E' individuato un **pozzetto parziale** di ispezione e prelievo denominato **“SFD” (Scarico Finale acque Depuratore)** ;
- **“Linea B”**. Acque reflue industriali provenienti dai sistemi di raffreddamento composte dalle acque in eccesso non recuperate nella torre evaporativa;
- **“Linea C”**. Acque meteoriche di dilavamento aree esterne (piazzali) sottoposte a trattamento di prima pioggia con disoleazione, impianto di trattamento idoneo a ricevere anche il carico idraulico aggiuntivo originato dall'estensione delle aree esterne servite connesse alla nuova palazzina direzionale. E' individuato un **pozzetto parziale** di ispezione e prelievo denominato **“SFPP” (Scarico Finale acque di Prima Pioggia)**.

Il pozzetto finale S1 è dotato di sistema di intercettazione atto a bloccare lo scarico in caso di sversamenti accidentali o anomalie dell'impianto. Le tre linee fognarie che poi confluiscono nello scarico finale sono dotate di dedicati pozzetti parziali (denominati A, B e C)di ispezione e campionamento.

Sono presenti anche:

Una linea esistente di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti che raccoglie anche il troppo pieno acqua pozzo e poi recapita in fosso tombato poi, successivamente, nello Scolo consorziale Laghetto.

Una nuova linea di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti (superficie di circa 415 mq) della nuova palazzina direzionale con scarico nel fosso esistente adiacente alla recinzione esterna dello stabilimento.

Il sistema di trattamento delle acque reflue della Linea A è l'impianto di depurazione a fanghi attivi già esistente ed utilizzato in precedenza dalla ditta Granarolo SpA. Tale impianto risulta attualmente costituito dalle seguenti sezioni di trattamento: sollevamento dei liquami, grigliatura fine, bilanciamento e regolazione della portata, flocculazione/flottazione, ossidazione biologica, decantazione e riciclo fanghi, digestione fanghi di supero, disidratazione fanghi. L'impianto è dimensionato per il trattamento di acque reflue per una portata di 157 mc/giorno per 7 giorni lavorativi ed un COD pari a 2000 mg/l.

Gli interventi di modifica ed ampliamento del sistema di trattamento prevedono che il depuratore, nella nuova configurazione al termine dei lavori descritti negli elaborati tecnici di progetto, avrà una potenzialità nominale di progetto pari a 50000 A.E. e produrrà mediamente 50 t di fanghi alla settimana. I fanghi verranno totalmente smaltiti tramite ditte autorizzate. La portata giornaliera allo scarico potrà oscillare da 170 a 300 mc/giorno con un flusso medio orario di 8-13 mc/h ed una portata media giornaliera di 240 mc/giorno.

Il sistema di trattamento sarà realizzato con tecnologia MBR "Membrane Bio Reactor" ovvero un processo biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa, dove lo stadio di sedimentazione secondaria è sostituito da un sistema di filtrazione su membrane di ultrafiltrazione. In particolare il progetto prevede l'utilizzo di membrane cave immerse subito a valle della linea ossidativa secondaria.

Nella nuova configurazione definitiva il sistema di trattamento sarà dunque costituito dalle seguenti sezioni: sollevamento dei liquami, grigliatura fine con rotostaccio, vasca di equalizzazione, pre-denitrificazione o primo stadio di ossidazione semibiologica a biomassa sospesa (MBBR "Moving Bed Bio Reactor"), secondo stadio di ossidazione biologica a biomassa sospesa con tecnologia MBR (n.3 reattori in serie), vasca di ultrafiltrazione a membrane immerse, linea di abbattimento solfati con membrane di nanofiltrazione, linea di decantazione e riciclo fanghi, linea di stabilizzazione e disidratazione fanghi di supero.

E' inoltre presente una vasca di accumulo della capacità effettiva di 380 mc, tale volume viene dichiarato superiore al volume complessivo scaricato giornalmente funge quindi da accumulo in casi di emergenza per imprevisti al sistema di trattamento o scarichi accidentali.

Le aree esterne (piazzali), sebbene dotati di sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento di prima pioggia, non saranno utilizzate per effettuare lavorazioni né depositi di materie prime o prodotti finiti. Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da una vasca della capacità complessiva di 50 mc, dotata di disoleatore statico.

E' presente un'area esterna denominata "isola ecologica" nella quale vengono stoccati in zone separate da una recinzione, rifiuti e materie chimiche ausiliarie. Tale area è dotata di griglia di raccolta e condotta fognaria dedicata che convoglia direttamente all'impianto di depurazione le acque meteoriche potenzialmente contaminate in essa ricadenti. In caso di sversamenti accidentali è presente un pozzetto con sistema di intercettazione atto a evitare che prodotti chimici eventualmente riversati sulla pavimentazione confluiscono al depuratore aziendale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Analogamente anche la zona dedicata al carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti, è dotata di griglia di raccolta perimetrale lungo tutta l'area adibita alla sosta degli automezzi, al fine di raccogliere eventuali sversamenti accidentali e convogliarli direttamente all'impianto di depurazione aziendale.

I serbatoi adibiti allo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti chimici ausiliari sono dotati di bacini di contenimento che la ditta dichiara essere conformi a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale 27/07/1984. Tra le modifiche proposte il Gestore ha dichiarato che anche tutte le acque meteoriche ricadenti all'interno di bacini di contenimento delle materie prime allo stato liquido saranno convogliate all'impianto di depurazione aziendale unitamente a tutte le altre acque di processo ed alle acque di raffreddamento previo passaggio attraverso il pozzetto parziale di campionamento e ispezione SFD (Scarico Finale acque Depuratore).

Prescrizioni

1. Devono essere individuati i seguenti punti di ispezione e controllo Finale e Parziali:
 - “**S1**” pozzetto di ispezione e campionamento finale;
 - “**SFD**” (Scarico Finale acque Depuratore) pozzetto di ispezione e prelievo parziale posto subito a valle dell'impianto di depurazione aziendale;
 - “**SFPP**” (Scarico Finale acque di Prima Pioggia) pozzetto di ispezione e prelievo parziale posto subito a valle dell'impianto di prima pioggia
2. I pozzetti di ispezione e campionamento S1, SFD e SFPP devono essere chiaramente identificati, situati in posizione accessibile, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in perfetto stato di funzionalità, pulizia e manutenzione;
3. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975, tali da consentire il prelievo dell'acqua anche per caduta;
4. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue devono essere realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
5. Lo scarico finale S1, nonché gli scarichi parziali SFD e SFPP, devono rispettare i limiti di accettabilità della Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per lo scarico in acque superficiali;
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - siano effettuate verifiche analitiche di autocontrollo delle acque reflue industriali (scarico finale S1 e scarico parziale SFD) di rispetto dei limiti di accettabilità prescritti al precedente punto 5. Gli autocontrollo devono avere una periodicità almeno semestrale e le analisi dovranno essere eseguite da laboratori accreditati. Gli esiti delle verifiche di autocontrollo devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili a richiesta degli Organi di controllo e vigilanza;
 - I sistemi di pre-trattamento delle acque reflue domestiche devono essere correttamente dimensionati per il numero di abitanti equivalenti da servire, secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
 - Siano effettuati periodici, almeno a frequenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia delle fosse

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

biologiche o Imhoff presenti, di tutti i pozzetti di raccordo/ispezione, della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I materiali ed i fanghi derivanti da tali operazioni devono essere raccolti e smaltiti da ditte specializzate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e ss.mm.ii. . I documenti che attestano tali operazioni devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili a richiesta degli organi di controllo e vigilanza;

- Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta devono essere gestiti nei termini previsti dal D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e ss.mm.ii. in relazione al deposito temporaneo ed allo smaltimento. I documenti che attestano l'avvenuto regolare smaltimento devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili a richiesta degli organi di controllo e vigilanza;
 - Sia effettuata la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore aziendale. Di tali interventi sia tenuta apposita documentazione e registrazione presso lo stabilimento da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo e vigilanza;
 - Le modalità di gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, in particolare, su tali aree, non devono essere svolte attività che possano generare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
 - Lo scarico finale S1 non sia mai causa di inconvenienti ambientali al corpo idrico ricettore o inquinamento della eventuale falda idrica superficiale;
 - I bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze pericolose siano divisi tra prodotti incompatibili (acidi e basi forti);
 - Le acque ricadenti all'interno dei bacini, anche in assenza di sversamenti, siano recapitate all'impianto di depurazione aziendale;
 - Siano adottate specifiche procedure operative per gestire e contenere eventuali sversamenti all'interno del capannone e che confluiscono nella rete di raccolta delle acque reflue industriali
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 24 ore dall'evento, tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone contestuale urgente comunicazione ad Arpae Distretto Imolese indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
9. Considerato il carattere innovativo dell'attività proposta le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento potranno essere ridefinite nel caso emergessero necessità di ulteriore tutela ambientale successivamente all'avvio degli impianti ed all'entrata a regime della produzione;
10. Lo scarico finale S1 e le immissioni delle acque meteoriche non contaminate nel fosso interpodereale che

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

poi confluisce nello Scolo consorziale Laghetto sono comunque soggetti alle prescrizioni costruttive ed idrauliche, emanate anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Renana con riferimento al parere idraulico favorevole per scarico indiretto di acque meteoriche e reflue nello Scolo Laghetto nr.5353 del 29/05/2017 confermato anche in sede di Conferenza dei Servizi del 19/07/2018 per la valutazione del progetto di ampliamento dello stabilimento - realizzazione nuova palazzina direzionale CNS da adibire ad uffici e laboratori a servizio dell'attività produttiva ed ampliamento del depuratore aziendale”.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Elaborati tecnici e pareri istruttori di riferimento della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae Sac di Bologna con Det-Amb-2017-2841 del 05/06/2017
- Elaborati tecnici (relazioni ed elaborati grafici) presentati in allegato alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto precedente e presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme nell'ambito del procedimento amministrativo per la valutazione del progetto di “AMPLIAMENTO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI PRODUZIONE DI BIO-POLIMERI PHAS . Bio-On S.p.A. Castel San Pietro Terme loc.Gaiana – Via Legnana 1900”, realizzazione di Palazzina direzionale CNS da adibire ad uffici e laboratori a servizio dell'attività produttiva ed ampliamento del depuratore aziendale” fascicolo Unico (Rif. Comune di Castel San Pietro Terme Prot.n.7145 del 20/03/2018, Prot.n.10183 del 26/04/2018, Prott.nn.13963-13964-13800 del 04/06/2018, Prot.n.13888 del 13/06/2018, Prot.n.16209 del 28/06/2018, Prott.nn.17223-17227 del 09/07/2018 e Prot.n.17520 del 11/07/2018);
- Verbale n.CFS decisoria del 19/07/2018 - Comune di Castel San Pietro Terme Prot.n.18368 del 20/07/2018;
- Arpae Distretto di Imola – Contributo istruttoria PGBO/2018/17524 del 27/07/2018
- Consorzio della Bonifica Renana - Parere idraulico favorevole per scarico indiretto nello Scolo Laghetto prot.n.5353 del 29/05/2017, confermato nel corso della Conferenza dei Servizi del 19/07/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di bio-polimeri svolta dalla società BIO-ON Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BIO-ON Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FERMENTATORI – ESSICCATORE – SERBATOI MATERIALI AUSILIARI

Portata massima	7400 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido solforico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE A METANO – 2,7 MWt

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Punto di emissione proveniente da caldaia funzionante in soccorso ad E7 ed attivata in caso di manutenzione o guasto di E7 oltre che per funzionamenti programmati per verificarne la funzionalità.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOI HCL

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO PRODOTTO IN POLVERE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE A METANO – 2,7 MWt

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO TRIGENERAZIONE A METANO – 1,067 MWt

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	15 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Impianto di abbattimento: scrubber ad urea DeNOx

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13649:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

preventivamente espone o discute con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E6, E7, E8 e comunque non oltre il 31.08.2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere trasmessa, con nota con l'elenco degli eventuali impianti termici ad uso civile presenti, con indicazione della potenzialità e dei relativi punti di emissione, al fine di un eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
5. L'impianto di abbattimento dell'emissione E6, dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri a maniche; inoltre la portata del filtro dovrà essere compatibile con la portata del punto di emissione E6. I filtri a maniche dovranno essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza.
6. Valutato che la natura delle materie prime utilizzate nel processo produttivo potrebbe determinare criticità in termini di impatto odorigeno, il gestore di stabilimento dovrà individuare le fasi potenzialmente critiche per tale tipologia di impatto, e dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la mitigazione del problema. A seguito della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio olfattometrico, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725. I punti individuati per il monitoraggio e le relative modalità operative dovranno essere preventivamente concordate con Arpae – Distretto di Imola, al quale dovrà anche essere data anticipata comunicazione delle giornate in cui

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

avverranno i campionamenti. Gli esiti di ogni monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae - Distretto di Imola. Al termine dei due anni di monitoraggio la ditta dovrà inviare ad ARPAE una relazione finale contenente gli esiti delle misure effettuate, alla luce dei quali verrà valutata la possibilità di proseguire o meno il monitoraggio nonché l'installazione di un eventuale sistema di abbattimento degli odori.

7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società BIO-ON Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1, E2, E7, E8 ed annuale per il punto di emissione E6.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BIO-ON Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale allegato alla documentazione tecnica agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- tutte le sorgenti sonore afferenti allo stabilimento produttivo dovranno, per numero, tipologia, posizione e potenza sonora, essere conformi a quanto illustrato nello studio acustico redatto in data 05/07/18;
- dovranno essere realizzati, prima dell'avvio della produzione, tutti gli interventi di mitigazione acustica descritti nella citata relazione previsionale del 05/07/18 con riferimento ai paragrafi “*Interventi di bonifica sulle sorgenti sonore S1-S3 (Stirrers)*” e “*Interventi di bonifica sulle sorgenti sonore dell'impianto di trigerazione e polo tecnologico (S12- S14)*”;
- entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione degli impianti dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti sopra riportati; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95
- l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.